



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Deliberazione del Direttore generale

N. 196 / 2025 del 12/08/2025

OGGETTO: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE - RICORSO EX ART. 120 C.P.A. CON ISTANZE DI SOSPENSIONE CAUTELARE EX ARTT. 55 E 56 C.P.A. DI PIRINOLI ENRICO & C. S.R.L. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO. CIG B7F214AA83.

Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,

Il Direttore Generale

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023)

Su conforme proposta del Direttore f.f. della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- visto il ricorso ex art. 120 c.p.a. con istanze di sospensione cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a. davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, notificato in data 04.08.2025 a questa Azienda Ospedaliera, e a PRO.MED. s.r.l., da parte di PIRINOLI ENRICO & C. s.r.l., con sede in Torino, Via Pomba n. 14-bis, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. Sig. Enrico Pirinoli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea MASCETTI, Paola BALZARINI e Matteo PARINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea MASCETTI in Milano, Via San Vittore n. 40;
- preso atto che il ricorso è stato promosso anche contro l'Azienda, con le seguenti



motivazioni:

“per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia anche in sede monocratica ex art. 56 C.P.A.

- della Determinazione del Dirigente della Struttura Complessa Acquisti di Beni e servizi n. 1225 del 02.07.2025 (**doc. 1**), con cui l’A.O. ha aggiudicato a Promed, ad esito di procedura negoziata sotto-soglia, la “fornitura a lotto unico di strumentario chirurgico pluriuso generico occorrente per mesi ventiquattro alle varie Strutture Sanitarie (RDO 5110758 – CIG B5B267CB69)”, anziché escludere Promed dalla gara;
- del verbale della Commissione Giudicatrice del 17.06.2025 (**doc. 2**), di valutazione delle offerte tecniche, nella parte in cui ha valorizzato nel punteggio l’offerta tecnica di Promed, anziché escluderla dalla gara;
- di ogni altro eventuale verbale o atto di valutazione delle offerte tecniche;
- in via derivata, di ogni eventuale verbale o atto di apertura e valutazione delle offerte economiche;
- di ogni atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso (inclusi i verbali di accesso alla campionatura di Promed del 23.07.2025 e del 31.07.2025);

nonché per l’accertamento

del diritto di Pirinoli a conseguire l’aggiudicazione in luogo di Promed;

e per la conseguente condanna della Stazione Appaltante

al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente, in forma specifica mediante subentro nella fornitura, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’Aggiudicataria, o, in subordine, per equivalente monetario;

in subordine per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia anche in sede monocratica ex art. 56 C.P.A.

- di tutti gli atti della suddetta procedura di gara, stante l’illegittimità dei criteri di valutazione delle offerte tecniche;
- in via graduata, del verbale di valutazione delle offerte tecniche e di tutti gli atti successivamente adottati dalla Stazione appaltante;

e per la conseguente condanna della Stazione appaltante

al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente, in forma specifica mediante integrale rinnovazione della gara - o, in subordine, mediante rifacimento delle valutazioni tecniche - previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’Aggiudicataria, o, in subordine, per equivalente monetario;

in ulteriore subordine per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia anche in sede monocratica ex art. 56 C.P.A.

- della Determinazione del Dirigente della Struttura Complessa Acquisti di Beni e servizi n. 1225 del 02.07.2025 (**doc. 1 cit.**), per non avere l’A.O. verificato la congruità dell’offerta di Promed, in violazione dell’auto-vincolo di *lex specialis*;
- di ogni atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso;

e per la conseguente condanna della Stazione appaltante

al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente, in forma specifica mediante ordine di procedere alla valutazione della congruità dell’offerta della Promed, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’Aggiudicataria, o, in subordine, per equivalente monetario”.



- visto il contenuto del ricorso in questione;
- attesa la necessità di costituirsi in giudizio;
- preso atto che, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 56/2023, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici non si applicano agli affidamenti concernenti i servizi legali;
- richiamato quindi il predetto articolo laddove dispone che: *“Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: [...] h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali”*.
- considerato che i servizi legali di all'art. 56, comma 1, lettera h), n. 1 e n. 2 possono essere svolti solo da professionisti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza;
- considerato che anche le Linee Guida n. 12 ANAC, già nella vigenza del precedente Codice, indicavano come: *“l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'art.17 (contratti esclusi)”*;
- richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/18, che ha stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale sugli appalti in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni, fornite da un avvocato, *“si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*;
- stante la necessità di affidare, in conseguenza di quanto esposto, il servizio di rappresentanza e difesa in giudizio a professionista che possa vantare esperienza specifica nella materia del diritto amministrativo;
- dato atto che con nota prot. n. 26978 del 05.08.2025, l'Azienda ha chiesto all'Avv. Bruno SARZOTTI del Foro di Torino un preventivo per l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda;
- dato altresì atto che con nota prot. n. 27008 del 05.08.2025, l'Avv. Bruno SARZOTTI ha trasmesso il proprio preventivo, determinato nel rispetto dei parametri tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, applicando la riduzione massima consentita del 50% e della



maggiorazione del 15% a titolo di spese generali previste dall'art. 2 del medesimo D.M., per una spesa complessiva di Euro 6.188,72, oltre IVA e CPA;

- considerato che, l'importo richiesto è da considerarsi congruo, si ritiene di affidare al all'Avv. Bruno SARZOTTI del foro di Torino, l'incarico di rappresentanza e difesa legale dell'Azienda nel giudizio in questione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge in ogni fase e grado del procedimento;
- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

1. di costituirsi, per le motivazioni di cui in premessa, nel giudizio in questione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, notificato in data 04.08.2025 a questa Azienda Ospedaliera, e a PRO.MED. s.r.l., da parte di PIRINOLI ENRICO & C. s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea MASCETTI, Paola BALZARINI e Matteo PARINI con seduta della Camera di Consiglio del 09.09.2025;
2. di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel giudizio in questione all'Avv. Bruno SARZOTTI del Foro di Torino, con elezione di domicilio presso il suo studio in Torino, Corso Re Umberto n. 27, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge in ogni fase e grado del procedimento;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro 7.852,26 trova allocazione al conto al conto n. 03.10.10.12 "Spese legali" del Bilancio 2025;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, considerata l'urgenza di procedere.

Il Direttore generale
Tranchida dott. Livio
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.



Struttura Proponente: STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE SERVIZIO LEGALE

Proposta Numero : 1680 Anno: 2025

Sottoscritta digitalmente dal Direttore ff della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, Peano dott.sa Martina, in data 12/08/2025

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:

Direttore sanitario Angelone dr. Lorenzo	Direttore amministrativo Rinaldi dott. Giorgio
☒ FAVOREVOLE	☒ FAVOREVOLE
CONTRARIO	CONTRARIO
in data 12 agosto 2025	in data 12 agosto 2025
sulla proposta di delibera n. 1680 del 12/08/2025	sulla proposta di delibera n. 1680 del 12/08/2025

Allegato - Firmatario -